

STATUTO

Della "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIZIANO CIOTTI UNA VITA
PER IL BASKET – ONLUS".

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA TIZIANO CIOTTI UNA VITA PER IL BASKET – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE", di seguito indicata anche come "Associazione".

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Anagni Via San Magno presso il centro sportivo A.D. Anagni Basket. L'Assemblea dei soci potrà istituire sedi secondarie, uffici e recapiti in Italia o all'estero. L'indirizzo può essere modificato all'interno dello stesso Comune anche con semplice delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

ARTICOLO 3 - OGGETTO SOCIALE - SCOPO – DURATA

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di beneficenza nei seguenti settori ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460:

- a) promuovere attività sportive a carattere dilettantistico con particolare riferimento alle attività del Basket;
- b) realizzare ogni attività utile alla cultura dell'integrazione e allo sviluppo dell'autonomia delle abilità e della partecipazione sociale attiva anche attraverso attività di manifestazioni che coinvolgono persone abili e disabili;
- c) avviare attività motorie didattiche che sviluppino le competenze necessarie ad un positivo inserimento scolastico e lavorativo anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti sociali e assistenziali presenti nel territorio di persone abili e disabili;
- d) gestire immobili e impianti, propri o di terzi, senza finalità, di lucro adibiti a palestre, impianti di riabilitazione per persone parzialmente abili e per disabili, campi e strutture sportive di vario genere;

- e) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni sportive di vario genere;
- f) partecipare all'approntamento e alla gestione delle attività connesse alla promozione e allo svolgimento di gare, campionati, manifestazioni e incontri di natura sportiva, ricreativa e culturale;
- g) gestire e promuovere corsi di istruzione tecnici e professionali, di aggiornamento e perfezionamento nelle attività sportive anche con Enti Locali, Regionali e Statali, pubblici e privati;
- h) organizzare attività ricreative, ludiche e culturali per persone abili, parzialmente abili e disabili a favore di un miglior utilizzo del tempo libero dei soci.
- i) L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive imposte dalla legge, dal CONI e a tutte le disposizioni statutarie della FIP e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché la decisione che le Autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere Tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, le norme e direttive del CONI, nonché le disposizioni vigenti contenute nello Statuto e nei regolamenti della Federazione Italiana Pallacanestro, cui l'Associazione è affiliata.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie, anche di carattere commerciale, in quanto integrative delle stesse, a norma del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche ed integrazioni.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' CONNESSE

In via subordinata e collaterale, al solo scopo di reperire fondi necessari per finanziare le attività istituzionali dell'organizzazione e comunque sempre nel contesto delle attività istituzionali e in stretta connessione con queste ultime, l'associazione potrà esercitare le seguenti attività, talune anche di carattere commerciale, senza vincoli di destinazione:

- 1) creazione di gruppi sportivi affiliati alle relative federazioni nazionali;
- 2) creazione e rivendita di riviste al fine di sensibilizzare l'interesse del pubblico intorno alle

materie istituzionali che formano oggetto dello statuto;

3) attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni e/o intermediazione nei predetti servizi; coordinamento di attività di "Bed and Breakfast";

4) organizzazione dell'attività e manifestazioni previste nel precedente articolo, con o senza l'apporto di fondi statali;

5) attività nei settori dell'assistenza sanitaria, istruzione e formazione, a beneficio di persone non rientranti nelle categorie svantaggiate;

6) attività di somministrazione di alimenti e bevande. Tali attività, se esercitate, si intendono svolte, inoltre, nel rispetto dei vincoli previsti dal D.lgs. n.460/97 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:

- non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali vere e proprie;
- i proventi che ne derivano non possono superare il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive della ONLUS.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e giuridiche, dagli avanzi netti di gestione.

Il Fondo di Dotazione iniziale dell'Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai fondatori, dei versamenti ulteriori effettuati da questi ultimi e quelli effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- delle contribuzioni annuali degli Associati;
- dei contributi eventuali erogati da Enti pubblici e privati o di qualsiasi altro genere;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto della adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi, nonché la quota annuale stabilita per tutta la durata dell'anno sociale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriore rispetto al versamento originario, se non limitatamente al versamento della quota annuale stabilita quale quota

associativa è comunque facoltà dei soci della Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti al Fondo di Dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi a qualsiasi titolo.

ARTICOLO 6 – SOCI

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che ne facciano domanda scritta. Possono, altresì, far parte dell'Associazione anche persone giuridiche ed enti non riconosciuti in persona dei loro legali rappresentanti.

Con la domanda di ammissione, il richiedente si impegna ad osservare il presente Statuto ed il Regolamento interno ove vigente, ad attenersi alle disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo, al versamento della tassa di ammissione, nonché al versamento della quota associativa annuale stabilita per tutta la durata dell'anno sociale.

Sono soci dell'Associazione:

- i soci fondatori;
- i soci ordinari dell'Associazione;
- i soci benemeriti dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Gli Associati, in quanto tesserati, hanno altresì il diritto di partecipare alla vita dell'Associazione, alle manifestazioni dalla stessa indette ed organizzate nonché di frequentare i locali dell'Associazione medesima.

Sono Soci fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario Fondo di Dotazione dell'Associazione stessa.

Sono Soci ordinari dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

Sono soci benemeriti coloro che effettuano versamenti al Fondo di Dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone, e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed il Regolamento ove vigente.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, essa si intende respinta.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto, mediante raccomandate A.R., la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione per iscritto, di cui sopra, della volontà di recesso.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ARTICOLO 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea generale degli associati;
- il Consiglio direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 8 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci maggiorenni dell'Associazione. Nelle Assemblee hanno diritto di

voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote associative.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota associativa versata.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio Preventivo: entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del Bilancio Consuntivo ed entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo dell'anno seguente.

Il termine, nel primo caso può essere prorogato a sei mesi, dal Consiglio Direttivo, quando particolari esigenze lo richiedano.

Essa inoltre:

- provvede all'elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, ove il loro mandato sia scaduto;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione degli utili o di avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o da almeno la metà dei Consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori se eletto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera raccomandata e spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei Soci, ovvero comunicata con altro mezzo idoneo che attesti che il Socio abbia avuto comunicazione dell'avviso di convocazione.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora della adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nello stesso avviso può essere stabilita la seconda convocazione da tenersi in un giorno successivo. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i soci aventi diritto di voto, sia intervenuto l'intero Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti se eletto.

L'Assemblea potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'avviso di convocazione è altresì reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli

Associati aventi diritto;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta degli associati intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi degli Associati aventi diritto;

- in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli aventi diritto;

- in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti associati che rappresentino la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Le deliberazioni circa la vendita, l'acquisto, la permuta, l'ipoteca di beni immobili, nonché l'autorizzazione all'organo amministrativo a prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia e a firmare cambiali passive a carico dell'Associazione, nonché l'accensione di conti correnti di corrispondenza o libretti di deposito, saranno valide se prese con le maggioranze stabilite per l'Assemblea ordinaria di prima convocazione sia ai fini del quorum costitutivo sia ai fini del quorum deliberativo.

Il Socio che ha diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega da altro Socio, che non sia tuttavia un Consigliere del Direttivo, un Revisore dei Conti o un dipendente dell'Associazione.

Ciascun Socio può rappresentare al massimo altri due Soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da una delle

persone legalmente intervenute all'Assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti. L'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due Scrutatori. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

Il Presidente dell'Assemblea dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

ARTICOLO 9 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, composto, a scelta dell'Assemblea stessa, da un minimo di tre a un massimo di sette membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo elegge, nel proprio ambito, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Le riunioni sono convocate normalmente dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri del Direttivo o dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno tenute nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i Soci aventi diritto a voto, sia intervenuto l'intero Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto.

Il Consiglio Direttivo potrà essere convocato anche al di fuori della sede sociale purché in Italia. L'avviso di convocazione è altresì reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

Per la validità delle adunanze del Consiglio, è necessaria la presenza di almeno la metà dei Consiglieri e di almeno un componente del Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed, in sua assenza, dal Vice Presidente, e in mancanza anche di quest'ultimo dal Consigliere designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni per le quali è richiesta una maggioranza diversa, come previsto dal comma successivo. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ad eccezione di acquistare, vendere, permutare ed ipotecare beni immobili, prestare avalli, fideiussioni ed ogni altra garanzia, nonché firmare cambiali passive a carico

dell'Associazione ed accendere conti correnti di corrispondenza e libretti di deposito a risparmio; per questi atti necessita una deliberazione dell'Assemblea ordinaria presa con le maggioranze di cui all'articolo 8, per l'Assemblea ordinaria di prima convocazione, sia ai fini del quorum costitutivo, sia ai fini del quorum deliberativo.

Il Consiglio Direttivo deve redigere annualmente il Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. Decide altresì, ai sensi dell'articolo 6, sull'ammissione all'Associazione di nuovi soci.

Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto o in parte i suoi poteri al Presidente, al Vice Presidente, e potrà delegare ai propri membri o a terzi la materiale esecuzione delle deliberazioni regolarmente prese, e quindi nominare direttori e procuratori "ad negotia", conferire ad essi parte dei propri poteri.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Esse hanno la durata di quattro esercizi sociali e possono essere riconfermate.

Per quanto concerne la cessazione e la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2385 e 2386 cod. civ.

ARTICOLO 10 - IL PRESIDENTE

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea. La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione spettano al Presidente dell'Associazione stessa. Il Presidente può, con la sua sola firma, rilasciare anche liberatorie quietanze, ad Enti pubblici e privati; può rilasciare procure anche per ricorsi e controricorsi alla Suprema Corte di Cassazione, nonché per l'assistenza o la rappresentanza legale dell'Associazione davanti ad altri Organi giurisdizionali ed amministrativi.

Il Presidente dell'Associazione, in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ad esclusione di quelli che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ARTICOLO 11 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente dell'Associazione, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ARTICOLO 12 - IL SEGRETARIO

Il Segretario dell'Associazione, eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendono necessarie od opportune per il funzionamento dell'Amministrazione della Associazione.

Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché del libro dei Soci dell'Associazione. Per la tenuta dei libri contabili il Consiglio Direttivo è autorizzato a servirsi anche di persone esterne, tecnici, competenti nelle materie contabili.

ART. 13 - IL TESORIERE

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnica - amministrativa e dei beni patrimoniali dell'Associazione.

Il Tesoriere è altresì responsabile:

- dell'esecuzione delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell'Associazione, su indicazione del Presidente o di chi ne fa le veci, sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci, e dal Tesoriere;
- della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali, nonché degli altri libri eventualmente previsti dagli organismi dell'Associazione;
- di presentare periodicamente al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria dell'Associazione;
- di predisporre tutti gli elementi al Consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di voto per le deliberazioni attinenti i compiti indicati nel presente articolo.

ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI

L'Associazione non ha il Collegio dei Revisori dei Conti. Qualora l'Associazione decidesse di dotarsi di tale organo di controllo questo sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea, anche fra non Soci. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea. L'incarico dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre. Per la durata della carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti curano la tenuta del libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri e registri, dando parere sul Bilancio Consuntivo e Preventivo.

ARTICOLO 15 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2011.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 31 agosto di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio Preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I Bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ARTICOLO 16 - AVANZI DI GESTIONE

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altro

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 17 – SCIOGLIMENTO

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. I componenti del Collegio arbitrale saranno scelti di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dei membri provvederà il Presidente del Tribunale dove ha sede legale l'Associazione.

ARTICOLO 19 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa specifica e alle norme del codice civile in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.